



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL PRESIDENTE

Prot. 7/VSG/SD/MD-16

Roma, 26 gennaio 2017

Caro Collega,

come molte volte è già accaduto nel nostro Paese, la vita reale ha spesso anticipato le Istituzioni e le norme che restano insabbiate nei rivoli della burocrazia o nelle necessità di dover sempre far fronte a provvedimenti ritenuti più urgenti. Ed è così che sono ancora una volta i cittadini, le associazioni e i movimenti, a chiedere allo Stato, con le loro azioni, di modificarsi e di riconoscere ai cittadini maggiori diritti e tutele.

Questo è il caso del riconoscimento del "doppio cognome" ossia la possibilità per una famiglia di scegliere di attribuire il doppio cognome in presenza della comune volontà espressa dai genitori. La sentenza n. 286 della Corte costituzionale dello scorso 28 dicembre, ha così avviato un percorso di tutele e rispetto dei diritti e dei ruoli di entrambi i genitori che in questo modo potranno anche formalmente veder riconosciuto un livello di sostanziale parità rispetto ai figli.

Proviamo a pensare che finalmente anche il nostro Paese comincia a mettersi al passo con i tempi e con le norme di altri Paesi europei e ciò rappresenta un progresso di civiltà importante nella nostra società rispetto ai diritti delle donne nella famiglia e nel rapporto tra coniugi e tra madre e figli.

Già in passato la Consulta si era espressa su tale materia rilevando l'incompatibilità della norma che sanciva l'automatica attribuzione del cognome paterno con i valori costituzionali dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Con la sentenza n. 286 la Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, comma 1, regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno". Di conseguenza, sono stati giudicati incostituzionali anche gli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, del codice civile, nelle parti in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio, al momento della nascita o dell'adozione, anche il cognome materno.

Per questo, caro Collega, al fine di applicare compiutamente i principi di diritto sanciti dalla richiamata sentenza n. 286, Ti invito, se ritieni, ad emanare, per gli uffici di stato civile, apposite direttive in tal senso nonché ad aggiornare i modelli di cui agli articoli 38, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 relativi alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con le nuove disposizioni di legge, di cui Ti allego un fac-simile.

Nell'evidenziarTi, ancora una volta, la rilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale e il ruolo che noi Sindaci possiamo svolgere in una fase così importante per l'affermazione del principio di uguaglianza dei coniugi nonché dell'identità personale del minore, l'occasione mi è gradita per inviarti i miei più cordiali saluti.

Antonio Decaro

Ai Sindaci dei Comuni italiani
Loro sedi

Indicare l'Ente pubblico o privato a cui è diretta la presente dichiarazione:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il _____ a _____,
residente nel Comune di _____
al seguente indirizzo _____
in relazione a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8
novembre 2016, relativa alla possibilità di attribuire il cognome paterno e materno

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle pene previste dall'art.76 del d.P.R. n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità;
- di essere d'accordo con l'altro genitore:
cognome e nome _____
luogo e data di nascita _____
- che al proprio figlio nato in data _____, a cui si vuole attribuire il nome di _____,
si vuole attribuire il cognome di entrambi i genitori, da riportare sull'atto di nascita nel seguente modo:

Luogo e data, _____

IL DICHIARANTE¹

¹ Allegare la fotocopia di un documento d'identità personale valido
dsan per doppio cognome figlio da parte del genitore non dichiarante.doc